

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2018 promossa da:

CORRENTISTA

ricorrente

contro

BANCA

resistente

Oggetto: privacy

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ai sensi degli artt. 152 D lgs 196/2003 e 10 D. lvo 150/2011 depositato in data 24.5.2018 CORRENTISTA ha convenuto in giudizio BANCA lamentando l'illegitimo trattamento dei propri dati personali sotto il duplice profilo della mancata preliminare informativa al trattamento dei dati e dell'illegitimo trattamento dei dati in assenza del preventivo consenso della parte.

Ha dedotto di essere venuta a conoscenza (in ragione dello "*strepitus fori*" legato alla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto un promotore finanziario, sig. omissis, che aveva operato presso la filiale della resistente in omissis ove la ricorrente aveva intrattenuto rapporti in relazione alla custodia di titoli) del fatto che la banca, ad insaputa della ricorrente, aveva depositato nel procedimento giudiziario promosso contro il sig. omissis nel 2015 e volto ad accertare la violazione da parte di quest'ultimo del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti con conseguente richiesta di risarcimento del danno, un documento (doc. 95) avente ad oggetto il prospetto riepilogativo di valutazione MINT relativo alla ricorrente con nominativo ed importo visibile.

Ha osservato che tale dato era stato acquisito solo a mezzo richiesta di accesso al fascicolo processuale autorizzata dalla Corte di Appello dal momento che Banca, più volte richiesta di dare spiegazioni in ordine all'utilizzo dei dati personali della ricorrente in relazione al

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Valentina Boroni, n. 1215 del 23 luglio 2018

procedimento civile del quale si forniva il numero di iscrizione a ruolo, non aveva mai dato risposte esaurienti.

Ha contestato la violazione dell'art. 13 legge privacy atteso che l'Istituto non aveva reso alla ricorrente adeguata informativa in ordine all'utilizzo dei suoi dati nell'ambito del procedimento giudiziario; l'impossibilità di applicare la clausola di esonero di cui al comma 5 dell'art. 13 (trattamento dei dati ai fini di far valere un diritto in sede giudiziaria) essendo i dati stati raccolti presso l'interessata, e così dovendosi applicare il primo comma dell'art 13 e non il quarto; la violazione dell'art. 7 quale conseguenza della mancata congrua informativa in ordine alle modalità attraverso le quali i dati personali sarebbero stati trattati dalla resistente.

Ha infatti allegato che, se la sig.ra Correntista fosse stata informata preventivamente, avrebbe potuto prevenire un uso scorretto del dato esercitando le facoltà previste dall'art. 7 D lgs 196/2003.

Ha quindi lamentato che, quand'anche si volesse ritenere applicabile l'esimente ex art 24 comma 1 lettera f) del d.lgs citato, il trattamento dei dati sarebbe dovuto avvenire nei limiti dettati da tale disposizione e quindi *“sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”*.

Ha quindi lamentato che i dati si sarebbero potuti utilizzare in forma anonima utilizzando criteri di collegamento che avrebbero potuto preservare lo scopo probatorio e al contempo la privacy della ricorrente, come del resto erano stati utilizzati per tutti gli altri clienti della banca tranne che per la ricorrente.

Ha chiesto quindi accertare le responsabilità della resistente con condanna al risarcimento del danno.

Si è costituita la resistente contestando le doglianze delle appellanti e chiedendo il rigetto del ricorso; ha osservato che la produzione del documento, peraltro di per sé non sufficiente ad integrare la violazione dovendo essere letto necessariamente congiuntamente ad altro per poter ricavare il riferimento alla persona della ricorrente, doveva considerarsi un refuso imputabile al difensore dell'Istituto (che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio) ma, in ogni caso attività necessaria per la difesa della parte in giudizio invocando quindi l'esimente di cui all'art. 24 codice privacy. Al proposito ha ricordato come la banca, nel giudizio civile promosso nei confronti del sig. omissis, aveva necessità di documentare l'importo dei danni subiti a causa dello storno di clientela effettuando un calcolo che teneva conto dei proventi annui derivanti dalla gestione del portafoglio clienti prima del trasferimento alla concorrenza e che per documentare tali importi la banca aveva prodotto sia il prospetto avente ad oggetto i dati relativi all'intero portafoglio clienti del sig. omissis (doc. 3) sia lo schema di sintesi della valutazione MINT della ricorrente (doc. 95).

Tale era stato l'utilizzo del dato peraltro in forma unica e non ripetuta e comunque in un ambito riservato e non pubblico.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Valentina Boroni, n. 1215 del 23 luglio 2018

Ha rilevato come la Banca si fosse subito attivata a seguito della richiesta di informazioni della ricorrente effettuando accertamenti e fin da subito opponendo l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento civile quale motivo dell'utilizzo dei dati; ha contestato come l'informativa ex art 13 fosse stata data compiutamente alla ricorrente negli esatti termini richiesti dall'art. 13 primo comma, essendo stati raccolti i dati presso l'interessata (come da doc. 2); ha contestato la sussistenza di un danno individuato in modo del tutto generico dalla difesa attorea con riferimento ad uno stato di patema e sofferenza in ordine alla possibile propalazione del dato.

Il Giudice non ha autorizzato la chiamata del terzo in giudizio e respinta la richiesta di esibizione formulata dalla ricorrente per la sua genericità (veniva infatti richiesta l'esibizione dell'intero fascicolo processuale relativo alla causa intestata da BANCA contro omissis), dopo avere raccolto le dichiarazioni della parte che all'udienza del 4.10.2018 ha dichiarato: *“l'aver saputo che i miei dati personali, indirizzo e tipologia di patrimonio, erano stati usati dalla banca nel processo mi ha procurato una profonda preoccupazione; è venuto meno il rapporto fiduciario con la banca (non tanto verso il consulente, sapevo che il patrimonio era al sicuro) tanto che parte del mio patrimonio è stato trasferito; inoltre non capivo per quale motivo solo i miei dati non fossero stati oscurati a differenza che quelli degli altri clienti”*, ha fissato udienza per la discussione del ricorso al 29 gennaio 2019, con termine per il deposito di note conclusive.

In tale sede il ricorso è stato discusso e il Tribunale ha pronunciato il dispositivo riportato in calce alla motivazione.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Appare opportuno premettere che sebbene la decisione intervenga successivamente all'entrata in vigore del regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo attuativo n. 101 dell'agosto 2018, le condotte rispetto alle quali si è allegato l'illecito trattamento dei dati risalgono al 2015 e quindi ad un periodo ben antecedente alla entrata in vigore delle predette normative.

Le disposizioni pertanto alla luce delle quali va esaminata la presente vicenda **sono quelle dettate dal previgente codice della privacy (d. lgs. 196/2003) in applicazione del principio generale ex art 11 preleggi.**

Tuttavia per mera completezza può osservarsi che il principio della rilevanza ai fini dell'utilizzo del dato personale dell'interessato da parte del titolare del trattamento senza consenso dell'interessato dell'esercizio del diritto di difesa trova espressione e riconoscimento anche nei richiamati provvedimenti normativi (si veda art. 6 lettera f) del regolamento e, pur relativi ad altri aspetti del trattamento del dato, gli artt. 18 lettera c) comma 1 e 17).

Per quanto attiene al caso di specie i parametri di riferimento normativi sono costituiti dagli artt. 11 e 13 oltre che dall'art. 24 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196 (normativa per la parte che interessa vigente al momento dei fatti e della proposizione del ricorso). In particolare si richiamano: l'art. 11 che individua le modalità del trattamento e i requisiti dei dati (1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Valentina Boroni, n. 1215 del 23 luglio 2018

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

l'art. 13 che disciplina l'informativa:

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- e) i diritti di cui all'articolo 7;
- f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.

L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile; l'art. 24 che, nel disciplinare i casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso, stabilisce che "il consenso non è richiesto... quando il trattamento ... f) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7.12.2000 n. 397 o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento..".

Nel caso di specie non vi è contestazione in ordine alla condotta di trattamento del dato personale; essa è pacifica ma anche documentata; risulta infatti che BANCA attraverso il difensore cui era stato dato mandato, **abbia depositato in un procedimento giudiziario civile un documento (doc. 95 allegato anche nel presente procedimento dalla ricorrente al doc. 14) nel quale è riportato il nominativo della ricorrente, il suo codice cliente, la tipologia degli investimenti e i volumi degli investimenti oltre che i margini di interessi e le commissioni nette.**

Va precisato, anche se è circostanza non contestata tra le parti, che i dati riferiti alla ricorrente appartengono a tutti gli effetti alla categoria dei dati personali; il nominativo associato ad un investimento del quale sono specificati sia la tipologia fondi o azioni) sia i volumi appartiene a quella sfera di informazioni personali la cui divulgazione a terzi ed ancora prima il trattamento è oggetto di tutela nell'ambito della disciplina della privacy.

E' altresì circostanza non contestata che rispetto a tale trattamento la ricorrente non abbia mai prestato alcun consenso.

Ora, la tutela dei diritti riservati all'interessato in relazione al trattamento dei dati personali si sviluppa su di un duplice ordine di piani, quello dell'informativa e quello del consenso; il primo costituisce la base della tutela e ha lo scopo non solo di informare l'interessato delle caratteristiche del trattamento in via generale ma anche, conseguentemente, di consentire all'interessato di opporre un rifiuto al trattamento o di chiederne la limitazione; il secondo consente di esprimere, in concreto e in relazione al singolo trattamento, all'interessato la propria adesione o meno allo stesso; esso è, per così dire, in progressione con l'attività del titolare del trattamento tanto che si esplica nel tempo attraverso la facoltà di revoca e di controllo.

Nel caso di specie l'informativa in via generale risulta essere stata rilasciata alla ricorrente, come documentato da parte resistente al doc. 1; essa si riferisce chiaramente all'attività posta in essere da Banca nella gestione dei risparmi della ricorrente e cioè nell'esercizio delle funzioni "istituzionali" dell'ente oltre che per le attività di promozione commerciale.

Tale informativa esprime in via generale ed astratta, per categorie di attività, ciò che il titolare del trattamento può fare in relazione ai dati personali della ricorrente, senza tuttavia riferirsi a nulla di "estraneo" a tale attività. E' di tutta evidenza che tale informativa, cui è conseguito allora la prestazione del consenso al trattamento dei dati per le finalità allora rappresentate, non ha alcun collegamento con quanto svolto dalla resistente e contestato nel presente procedimento e cioè l'uso del dato personale per sostenere la tesi difensiva della banca in un giudizio civile.

Rispetto a tale evenienza non può affermarsi l'inutilità o incongruenza di una preventiva informativa all'interessato.

Questi infatti avrebbe potuto aderire all'utilizzo (il previo consenso è infatti la regola generale) oppure avrebbe potuto contestare l'utilizzazione integrale, **suggerendo l'eliminazione se non del nominativo di una parte dell'informazione ritenuta particolarmente dannosa.**

Non appare pertanto contestazione priva di rilevanza quella che attiene alla mancata preventiva richiesta all'interessata di prestare il proprio consenso all'utilizzo specifico del dato; del resto non sussistevano ragioni di particolare urgenza tali da non consentire alla resistente di effettuare la preventiva informativa e la richiesta di prestare consenso all'utilizzo del tutto particolare in quanto estraneo alle finalità originariamente elencate del dato.

Quanto poi al profilo dell'esercizio del diritto di difesa, valutabile in via generale in relazione all'art. 24 che costituisce clausola per l'appunto generale si osserva che, nel caso di specie non sussistono i caratteri dell'esimente per superamento dei suoi limiti.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita (Cass. civ. Sez. 1, 20 settembre 2013 n. 21612).

Unica condizione richiesta è che la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia cioè utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa (Cass. civ. S.U. 8 febbraio 2011 n. 3033; Cass. civ. Sez. 1, 11 luglio 2013 n. 17204 e 1 agosto 2013 n. 18443, ed altre).

Più recentemente la suprema Corte ha precisato (Sez. 1, Sentenza n. 21612 del 20/09/2013 (Rv. 628029 - 01)) come *“In materia di trattamento dei dati personali, l'art. 24 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita, sia necessario, per far valere o difendere un diritto, a condizione che i dati, siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento in particolare, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio”*.

Va inoltre ribadito il principio per cui l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte di autentiche e di esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. Lav. 30 giugno 2009 n. 15327).

La lettura del documento oggetto del presente giudizio e nella cui produzione in causa si individua la violazione del diritto della ricorrente consente di affermare che tale produzione fosse carente del requisito della pertinenza alla tesi difensiva e fosse eccedente le sue finalità; non può invero affermarsi che essa potesse essere utilizzata nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Valentina Boroni, n. 1215 del 23 luglio 2018

Il procedimento civile promosso dalla resistente nei confronti del suo ex collaboratore promotore finanziario per sviamento della clientela si sarebbe avvalsa (come rappresentato dalla difesa nel presente giudizio) del documento in esame al fine di documentare l'entità del danno patito in ragione dello sviamento della clientela. A tale fine ben poteva essere sufficiente l'indicazione del codice numerico del rapporto con la ricorrente che, come evidenziato dalla stessa difesa, già era stato indicato dalla banca e formava oggetto di altro documento riepilogativo della clientela del sig. omissis mentre lavorava ancora per la banca resistente.

Parte resistente, in definitiva, non ha offerto la prova della necessità, ancorchè in via astratta ed indipendente dal giudizio di rilevanza svolto poi in concreto dal giudicante nel giudizio, della produzione documentale rispetto alla domanda giudiziale ivi svolta; tra l'altro il profilo di pertinenza rilevato atteneva alla sola prova del danno e neppure della sussistenza dello sviamento di clientela, ponendosi evidenti profili di bilanciamento tra gli interessi contrapposti (riservatezza su di un dato sensibile come le caratteristiche dei propri risparmi e liquidazione di una parte del danno patrimoniale).

Ne consegue che non può essere ritenuta sussistente l'esimente di cui all'art. 24 legge privacy che per l'appunto opera quando una informazione "riservata" viene disvelata a terze parti senza il consenso espresso dalla parte cui si riferisce la notizia "riservata" per l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa nei limiti di essenzialità, pertinenza e bilanciamento previsti dalla legge.

Accertata la sussistenza della violazione si pone il tema del danno patito.

La difesa della ricorrente ha allegato un danno determinato da un patimento interiore, da una sofferenza legata alla mancanza di fiducia in capo alla banca resistente.

Il profilo è stato precisato negli stessi esatti termini dalla ricorrente nelle dichiarazioni rese a verbale.

Tale profilo di danno si ritiene sufficientemente apprezzabile tenuto conto da un lato del contesto di piccolo paese del circondario di Milano costituito da quello in cui vive la ricorrente (omissis) e nel quale temeva che i propri dati personali potessero circolare indebitamente e dall'altro della resistenza mostrata dall'Istituto nell'offrire spiegazioni alla cliente tanto che il documento è stato acquisito soltanto a seguito di accesso agli atti autorizzato dall'AG su richiesta della ricorrente e non per spontanea produzione della resistente.

Trattandosi tuttavia di una mera sofferenza interiore svincolata da altri profili di danno, tenuto anche conto della circostanza, non contestata, che la ricorrente continua ad essere in rapporti con l'istituto convenuto, e che il trattamento è stato unico e non reiterato, si ritiene equo l'importo di euro 500,00 a titolo di risarcimento del danno.

Quanto alle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato in sentenza e dell'impegno professionale che non

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Valentina Boroni, n. 1215 del 23 luglio 2018

ha richiesto svolgimento di istruttoria o l'esame di questioni in diritto di particolare complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) accerta e dichiara la violazione del diritto della sig.ra CORRENTISTA al corretto trattamento dei dati personali e condanna la resistente al risarcimento del danno patito che liquida in euro 500,00.

2) Condanna altresì la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente si liquidano in euro 600,00 oltre accessori di legge.

Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.

Dispositivo letto alle parti presenti.

Milano, 8 febbraio 2019

Il Giudice
Valentina Boroni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*